

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3955

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **BASLINI**

Presentata il 24 febbraio 1983

Riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per le attività di consulenza giudiziale

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il provvedimento in oggetto ha la finalità di eliminare le ingiuste discriminazioni a danno delle professioni di perito e di consulente tecnico d'ufficio in materia di tassazione IRPEF.

Attualmente, infatti, i proventi delle perizie giudiziarie sono considerati redditi di lavoro dipendente e come tali soggetti alla disciplina dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, secondo cui non è possibile alcuna detrazione di spese né l'abbattimento del 40 per cento previsto per i redditi libero-professionali che non superino i 12 milioni annui.

L'applicazione di questa normativa è palesemente iniqua in considerazione del fatto che la prestazione peritale è oggetto di obbligo penalmente sanzionato e che la misura del compenso è ancora commisurata al tempo e viene liquidata dal giudice in base alla pregevolezza dell'elaborato a differenza di quanto avviene in regime libero-professionale.

L'abbattimento percentuale che con questa iniziativa si vuole introdurre risponde all'esigenza di risolvere tale disparità di trattamento attraverso la predisposizione di una disciplina sostanzialmente, ma non formalmente analoga a quella dettata per i redditi da lavoro autonomo.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

All'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« I proventi delle perizie e delle consulenze tecniche d'ufficio costituiscono reddito nella misura del sessanta per cento del loro ammontare qualora nel periodo d'imposta l'importo complessivo di tali proventi non sia superiore a dodici milioni di lire ».